



COMUNE DI CASTELDEL CI

(Provincia di Rimini)

C.A.P. 47861 - Cod. Fisc. 80008970412 - Partita IVA 00443730411 - Tel. 0541/915423/915407 - Fax 0541/925300

ORIGINALE

Deliberazione originale della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 35 SEDUTA DEL 18-06-2025	OGGETTO: Presa d'atto della Valutazione di impatto prevista dal R.G.P.D. - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - (UE) n. 2016/679 e dall'articolo 13, comma 6, del DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24
--	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciotto, del mese di giugno, alle ore 13:39, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza, regolarmente convocata, con la presenza dei signori:

FABIANO TONIELLI	SINDACO	Presente
EUGENIO MARANI	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
MASSIMO DOLCI	ASSESSORE	Presente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente il Sig. **FABIANO TONIELLI**, nella sua qualità SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.5.a, del T.U. n. 267/200) il SEGRETARIO COMUNALE **Valentina Zangheri**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- Che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il **Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016** relativo alla **“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”**, che prevede:

Articolo 35 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
 2. Il titolare del trattamento, allorché svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.
 3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:
 - a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
 - b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10;
 - c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
 4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.
 5. L'autorità di controllo [...]
 7. La valutazione contiene almeno:
 - a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
 - b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
 - c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;
 - d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
 8. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
 9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.
 10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplina il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.
 11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.
- Il Garante della Privacy italiano ha emanato un **“Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018 - (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018)”** - In questo elenco sono previste le seguenti fattispecie:
 - Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato”.

- *Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).*
 - *Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.*
 - *Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).*
 - *Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8).*
 - *Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).*
 - *Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 .*
 - *Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.*
 - *Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment).*
 - *Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.*
 - *Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.*
 - *Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.*
- L’ Articolo 13, comma 6, del DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24, il quale prevede che:

*“I soggetti di cui all’articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, **individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati**, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.”*
 - il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- lo statuto comunale;

Dato atto che:

- Questa amministrazione ha stipulato con la società Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. un accordo per la fornitura di un sistema di segnalazione di condotte illecite (c.d. Whistleblowing)
- Questa amministrazione ha provveduto ad affidare la funzione di Responsabile della protezione dei dati personali a Lepida S.c.p.a.;
- Il “Responsabile della protezione dei dati personali”, per il tramite di soggetti dotati di competenze professionali appositamente incaricati, ha coordinato l’attività dei responsabili dei trattamenti finalizzata alla predisposizione della **“Valutazione di impatto sul sistema di segnalazione di condotte illecite”** adottato, **[ALLEGATO 1]**;
- che il presente provvedimento, in quanto norma di organizzazione dell’Ente, costituisce di fatto una validazione di quanto fin qui predisposto dagli uffici, d’intesa con il RPD;
- questo documento che qui si approva ha anche un contenuto programmatico di indirizzo, di cui tenere conto nell’adozione degli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale di questo ente;
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ha espresso parere favorevole il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di prendere atto della redazione della **“Valutazione di impatto sul sistema di segnalazione di condotte illecite”** **[ALLEGATO 1]** e di approvarne i contenuti;
3. Di disporre che la compilazione e l’aggiornamento delle varie parti della “Valutazione di impatto”, coordinata dal Responsabile della protezione dei dati personali, sarà effettuata dai responsabili dei servizi a cui i dati afferiscono per le parti di propria competenza, in caso di variazioni del sistema adottato.
4. Di trasmettere formalmente copia della Valutazione di impatto, al RPCT affinché ne tenga conto nella predisposizione dell’aggiornamento del Piano, specie nella sezione riservata alla trasparenza.
5. Di trasmettere formalmente copia della Valutazione di impatto, ai responsabili dei settori comunali e al Nucleo di valutazione (o OIV) affinché ne tengano conto nella predisposizione degli strumenti di programmazione e di gestione della performance.
6. Di disporre la pubblicazione della “Valutazione di impatto” in un’apposita sotto-sezione di Amministrazione Trasparente, da creare nella sezione **“Altri Contenuti”**, fin quando l’ANAC o/e il Garante della privacy non daranno altre eventuali e diverse indicazioni.
7. di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267 al fine di rendere il servizio, obbligatorio per legge, a disposizione dei cittadini il prima possibile.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49. comma 1, D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

-Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione;

ed inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione

DELIBERA

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con apposita ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n.267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 35 DEL 18-06-2025

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue, e viene posto in pubblicazione per 15 giorni a far data dall'apposizione della firma del Segretario Comunale

IL SINDACO
FABIANO TONIELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Valentina Zangheri
